



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
99	16/05/2025	17	6

Oggetto:

D.lgs. n. 152/06 art. 208 - Ditta EDILIZIA TICHE S.R.L. con sede legale in via Pugliano snc e stabilimento in c.da San Vincenzo (BN) nel comune di San Salvatore Telesino . Presa d'atto variante non sostanziale e adeguamento al Decreto MASE n. 127/2024.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia Ambientale”;
- b. l’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- d. con D.D. n. 90 del 09.09.2022, questa UOD ha autorizzato, ai sensi dell’art.208 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii , la realizzazione e gestione di un impianto messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi della ditta EDILIZIA TICHE S.r.l., P.IVA 01659240624, con sede legale in Via Pugliano snc e stabilimento alla c. da San Vincenzo nel Comune di San Salvatore Telesino (BN), legalmente rappresentata dal sig. ***OMISSIS** CF ***OMISSIS*** **
- e. la suddetta autorizzazione è stata rilasciata nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), rilasciato con Decreto Dirigenziale n. 186 del 30.09.2022, ai sensi dell’art.27bis del D.lgs. n. 152/06, dallo Staff Valutazioni Ambientali (oggi Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali);

CONSIDERATO CHE:

- a. in data 26 settembre 2024 è entrato in vigore il Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*”;
- b. ai sensi dell’art. 8 comma 1 del citato D.M. giugno 2024, n. 127 “*Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006*”;
- c. con nota acquisita al prot. n. 146634 del 24.03.2025, la ditta EDILIZIA TICHE S.r.l. ha trasmesso comunicazione di adeguamento al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024;
- d. questa UOD, con nota PG n. 156350 del 27.03.2025, ha richiesto integrazioni documentali e nello specifico:
 - Domanda in carta resa legale con apposizione di bollo, ai sensi dell’art. 2 e dell’Allegato 1 art. 3 del D.P.R. n. 642/72, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1.a) della DGRC n. 8/2019;
 - Relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, relativa alla descrizione della variante proposta, contenente altresì l’attestazione del tecnico circa l’idoneità dell’impianto a recepire la predetta variante;
 - Elaborato grafico con rappresentazione dello stato di fatto e della variante di progetto;
 - Autocertificazione relativa all’iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b alla DGRC n. 8/2019);
 - Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie pari a € 300,00.
- e. con nota acquisita al PG n. 213841 del 29.04.2025 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- f. con nota PG n. 223340 del 06.05.2025, questa UOD ha richiesto chiarimenti in merito ad alcuni codici EER (17.08.02 e 17.06.04) presenti nell’autorizzazione ma non contemplati dal Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024. In particolare, sono stati richiesti chiarimenti in merito all’intenzione riguardo all’eliminazione o al mantenimento di tali codici EER, informando che in tale ultimo caso si sarebbe proceduto con l’avvio della procedura di autorizzazione EoW "caso per caso" ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06;
- g. con nota acquisita al PG n. 243910 del 15.05.2025 la Ditta ha trasmesso nota di chiarimento in cui ha comunicato che: “*nella variante non sostanziale richiesta, sono stati erroneamente indicati i codici EER 170604 e 170802, non più ammissibili, per cui l’azienda committente intende procedere alla eliminazione degli stessi. Eliminando tali codici si realizza, inoltre, una riduzione (seppur minima) delle quantità, totali ed istantanee già autorizzate ...OMISSIS... Eliminati i codici in questione, le relative superfici precedentemente destinate alla loro messa in riserva, saranno utilizzate per ampliare le superfici destinate alla messa in riserva dei cod EER 170508 e 170504; al fine però di contenere ogni eventuale impatto si provvederà alla contestuale riduzione delle altezze dei relativi cumuli*”;

- h. con la medesima nota acquisita al PG n. 243910 del 15.05.2025 la Ditta ha trasmesso tabella riepilogativa dei codici EER aggiornata alla luce della variante proposta nonché i relativi elaborati grafici (Planimetria layout stato di fatto; Planimetria layout stato di progetto; Planimetria layout con indicazione delle superfici funzionali);

RITENUTO di poter procedere all'approvazione della variante non sostanziale richiesta dalla ditta EDILIZIA TICHE S.R.L. consistente in:

- adeguamento dell'autorizzazione in esame al richiamato Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024;
- eliminazione dei codici EER 170604 e 170802 con contestuale riduzione delle quantità totali ed istantanee già autorizzate (da 2.265,48 t/istan a 2.256,12 t/istan);
- utilizzo delle superfici precedentemente destinate alla messa in riserva dei codici EER 170604 e 170802 per ampliamento delle superfici destinate alla messa in riserva dei codici EER 170508 e 170504 con contestuale riduzione delle altezze dei relativi cumuli;

TENUTO CONTO

- che in data 01.04.2025 è stata effettuata la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia tramite la B.D.N.A. che, allo stato, non ha ricevuto riscontro;
- della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;

VISTI

- L'art.208 del D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.;
- La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- Il Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, compiuta dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia MEOLI, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessione di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

- PRENDERE ATTO** della variante non sostanziale presentata dalla ditta EDILIZIA TICHE S.r.l., P.IVA 01659240624, con sede legale in Via Pugliano snc e stabilimento alla c. da San Vincenzo nel Comune di San Salvatore Telesino (BN), legalmente rappresentata dal sig. ***OMISSIS*** ** CF ***OMISSIS*** **, consistente in:
 - adeguamento dell'autorizzazione in esame al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*;
 - eliminazione dei codici EER 170604 e 170802 con contestuale riduzione delle quantità totali ed istantanee già autorizzate (da 2.265,48 t/istan a 2.256,12 t/istan);
 - utilizzo delle superfici precedentemente destinate alla messa in riserva dei codici EER 170604 e 170802 per ampliamento delle superfici destinate alla messa in riserva dei cod EER 170508 e 170504 con contestuale riduzione delle altezze dei relativi cumuli;
- PRECISARE CHE** la tabella riepilogativa dei codici EER autorizzata con D.D. n. 90 del 09.09.2022 viene, pertanto, aggiornata e sostituita da quella seguente:

Tipologia	CER	Operazione	mq	Altezza cumuli	mc	t/mc	t/istan
7.1	170904	R13/R5	165	2,80	462	1.5	693
7.1	170107	R13/R5	110	2,80	308	1.5	462
7.6	170302	R13/R5	162	2,80	453,6	1.7	771,12
7.11	170508	R13/R5	45	1,8	81	2	162
7.31bis	170504	R13/R5	56	2,00	112	1,5	168

TOTALE:	1.416,6	2.256,12
----------------	----------------	-----------------

Tabella comparativa delle quantità pre e post-variante

	mc	t/istan
TOTALE D.D. 90 DEL 09/09/22:	1.467,2	2.265,48
TOTALE VARIANTE NON SOSTANZIALE	1.416,6	2.256,12
DIFFERENZA (in riduzione)	(-) 50,6	(-) 9,36

3. STABILIRE CHE:

- 3.1. con riferimento alla normativa di settore per l'End of Waste dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, destinati alla produzione di aggregato riciclato, **la Ditta è tenuta all'ottemperanza di tutto quanto previsto dal Decreto MASE n.127 del 28/06/2024, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"** in vigore dal 26/09/2024 che abroga, da tale data, il Decreto Ministeriale n.152/2022, rinviando al rispetto degli Allegati, tabelle, verifiche, procedure analitiche e prestazionali da seguire riportati nel suddetto Decreto n.127/2024;
 - 3.2. per il codice EER 170302 "Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301", qualora l'attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto, in materia End of Waste saranno applicate le disposizioni di cui al D.M. n. 69 del 28 Marzo 2018; mentre, nel caso in cui l'attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all'Allegato 1 del DM n. 127/2024, le disposizioni da applicarsi sono quelle del D.M. n. 127/2024;
 - 3.3. **Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati, né tantomeno i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;**
4. **STABILIRE CHE** la modifica non sostanziale di che trattasi è approvata secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici, acquisiti al PG n. 243910 del 15.05.2025:
- Allegato 1_ Planimetria layout stato di fatto;
 - Allegato 2_ Planimetria layout stato di progetto;
 - Allegato 3_ Planimetria layout con indicazione delle superfici funzionali.
5. **SPECIFICARE CHE** la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;
6. **CONFERMARE** ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con il precedente Decreto Dirigenziale n. 90 del 09.09.2022, non in contrasto con il presente atto;
7. **PRECISARE CHE:**
- 7.1. l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
 - 7.2. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, la variazione dell'assetto societario, qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del D.lgs.152/2006 e smi;
 - 7.3. la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
 - 7.4. tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute

nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

8. **NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ditta EDILIZIA TICHE S.R.L.;
9. **TRASMETTERE** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”, all'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di San Salvatore Telesino (BN); all'ASL Bn1; all' ATO Rifiuti di Benevento; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
10. **INVIARE** il presente decreto, telematicamente, alla Regione Campania – Sezione Amministrazione Trasparente “Regione Casa di Vetro” per la pubblicazione;

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Michele RAMPONE